

Enrico Moriconi
Medico Veterinario
Ordine Prov. Torino n 421
Già Dipendente SSN
Consulente Tecnico Ufficiale Etologia e Benessere animale
Garante dei diritti animali Regione Piemonte

Torino 23 05 18

**Commento Regolamento comunale per la tutela, il benessere degli e per una migliore
convivenza con la collettività della Città di Varese**

Premessa

Lo scopo del regolamento è garantire la migliore condizione possibile agli animali che vivono in ambito familiare, situazione che non è certamente sovrapponibile a quella dell'allevamento. Nel commentare il Regolamento della Città di Varese è quindi bene tenere presente lo scopo prefissato: non si tratta di regolare il mantenimento in qualsiasi condizione esso si realizzi ma al contrario di stabilire delle norme che si basino sulle necessità degli animali, ricordando che il mantenimento di animali nelle abitazioni è un diritto delle persone che però può essere regolato proprio perché il diritto di acquisire un animale nella propria abitazione può accettare di rispettare norme cittadine che non mirano vietare ma a migliorare la situazione degli animali conviventi.

E dovrebbe essere interesse di chi acquisisce l'animale a far sì che si realizzino le condizioni migliori per l'altro vivente.

Art 2 punto a – definizione di benessere

Le citazioni aggiuntive del benessere sono una specificazione che si può definire non necessaria ma non fuorviante.

Il benessere per definizione universalmente accettata è la conseguenza della relazione che un animale, di qualsiasi specie, stabilisce con l'ambiente in cui vive: "Il benessere è uno stato di salute completo, sia fisico che mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente" (*Hughes, 1976*); "Il benessere di un organismo è il suo stato in relazione ai suoi tentativi di adattarsi all'ambiente" (*Broom, 1986*)

Quindi le eventuali aggiunte non sono altro che la specificazione di quanto contenuto in tutte a definizione del termine di benessere.

Si può però semplicemente cassare le specificazioni successive e lasciare solamente la parola benessere.

Art 8 comma 4

Gabbie all'esterno

Il regolamento mira a tutelare il benessere e pertanto si deve fare riferimento a ciò che determina il benessere degli animali, che, come detto, dipende dalla tipologia dell'ambiente. Evidentemente un balcone non si può definire un ambiente idoneo a mantenere un animale.

La prescrizione del Regolamento non esclude che la gabbia possa essere collocata all'esterno per brevi periodi, evita però che l'animale sia esiliato fuori del nucleo familiare.

Il mantenimento di un animale in ambito familiare è collegato alla compartecipazione dell'animale alla vita delle persone, confinandolo perennemente su di un terrazzo o balcone lo si relega facendo diminuire, fino ad eliminare, ogni comunicazione.

La terminologia utilizzata non esclude tuttavia la permanenza degli animali sui balconi e simili ma impedisce solamente che si dilati a tempo indefinito ragion per cui non si comprende il motivo per cui si dovrebbe acquistare un animale per relegarlo senza rapporti con la famiglia che lo ha voluto con sé: poiché è indubbio che il perennemente significa l'esclusione del rapporto dell'animale con le persone.

L'osservazione del Dr Costa che un animale cresciuto dai suoi genitori biologici potrebbe trovare problemi in un forzata socializzazione con persone umane, risulta contrastante con il fatto che gli animali mantenuti in famiglia non possono esimersi dal dover socializzare con gli ospiti umani; se si presentasse il problema evidenziato dal dottore, tali animali non dovrebbero essere oggetto di commercializzazione.

Nel dettaglio si rileva che il Dr. Costa affronta l'argomento della detenzione degli animali in famiglia da un punto di vista esclusivamente meccanicistico sulla base del fatto che su un balcone o terrazzo o simili si potrebbero realizzare condizioni simili a quelle di un cortile o giardino.

Balconi o terrazzi però sono esposti alle variazioni climatiche e alle intemperie e il Dr. Costa, nella sua relazione, contesta l'Art 45 lettera d che permette di collocare all'esterno le gabbie degli scoiattoli, richiamandosi a necessità fisiologiche e di acclimatazione. Pertanto le stesse motivazioni per cui gli scoiattoli non possono essere mantenuti su balconi, valgono ancora di più se si fa riferimento ad animali di altre specie, che hanno fisiologie diverse.

Sempre il Dr. Costa, nel commento all'art 13 comma 1, relativa alla libertà di portare sui mezzi di trasporto pubblico gli animali, sostiene che *“molte specie hanno una fisiologia dipendente dalle condizioni climatiche esterne”*. Quindi ci sarebbero motivazioni climatiche per non portare gli animali per un viaggio certamente breve sui mezzi pubblici per via delle possibili avversità, mentre le eventuali condizioni climatiche avverse non influiscono quando gli animali rimangono continuativamente in una gabbia all'esterno.

Le osservazioni del documento dei cacciatori relative alla permanenza sui balconi non adducono motivi per giustificare la richiesta di modifica del testo.

Articolo 8 comma 6

Gabbie

La valutazione del DR. Costa è posta in modo ambiguo dal momento che non cita quali animali, secondo lui, non appartenenti all'avifauna e ai piccoli roditori potrebbero essere mantenuti perennemente in gabbia. Forse sarebbe bene aggiungere gli appartenenti alla classe dei rettili.

La differenziazione del Regolamento di alcune tipologie di animali si basa, evidentemente, su motivi di opportunità dipendenti da vari fattori, tra cui la mole dell'animale non ha un ruolo

minoritario, oltre alla prassi consueta che vede confinare in gabbie, perennemente, proprio l'avifauna e i piccoli roditori.

Non si comprende la sostanza del ragionamento del Dr. Costa relativamente alla possibilità di uscire dalla gabbia degli animali. Per quelli che possono rimanere permanentemente in gabbia, come da regolamento, il problema posto non si pone certo; per gli altri neppure perché la possibilità di esplorare l'ambiente familiare ne stimola l'interesse e la socializzazione. Se l'animale avesse problemi di socializzazione potrebbe sempre rimanere nella gabbia senza uscire, anche nel caso in cui la stessa fosse aperta.

Quanto attiene alla possibilità di fuga è ovvio che resta alla responsabilità dei proprietari evitare che ciò avvenga e che ogni fuga dev'essere considerata come abbandono da parte dei proprietari e come tale va sanzionata.

Art 8 comma 14

In luogo di "esigenza biologica di razza" è meglio la formulazione "esigenza etologica di specie".

Art 13 comma 1

Animali sui mezzi di trasporto

Non bisogna confondere la possibilità con l'obbligo. Portare gli animali sui mezzi pubblici di trasporto non è una imposizione bensì una possibilità che viene offerta alle persone che vivono con un animale. Nella popolazione di animali in ambito cittadino possono convivere specie diverse e non tutte si possono portare in modo libero sui mezzi di trasporto, si pensi ad esempio ai serpenti, però la scrittura dell'articolo non significa che vi sia tale obbligo bensì che gli animali che quotidianamente vivono con le persone hanno libero accesso sui mezzi pubblici, scelta di opportunità per tutte quelle persone che non possono fare in altro modo. Si tratta di una possibilità offerta e non di un obbligo.

Tutte le ipotesi formulate dal Dr. Costa fanno riferimento ad elementi molto particolari, animali che si possono trovare in condizioni negative per la folla o i rumori, a cui evidentemente i conduttori degli stessi animali possono porre rimedio.

Si deve considerare che in un regolamento cittadino la questione dell'accesso degli animali sui mezzi pubblici è compito dell'autorità cittadina a meno che se ne lasci la decisionalità all'ente gestore dei trasporti. Se si ragiona sul fatto che nelle famiglie sono sempre più presenti animali conviventi, la scelta di lasciare il libero accesso è senz'altro più favorevole alle persone e agli animali che possono seguire il conduttore anche quando si sposta, se non ha o non vuole utilizzare un mezzo proprio di trasporto.

Non esistono motivazioni etologiche per stabilire che a priori l'animale abituato a convivere in ambiente familiare abbia controindicazioni al viaggio sui mezzi pubblici, anzi è più facile che sia di più difficile ambientazione su di un'auto privata.

Impostazioni diverse, ad esempio di divieto di circolazione sui mezzi pubblici, penalizzerebbe tutti i conduttori di animali in modo molto negativo.

Così è del tutto evidente che alcune specie sono spostate in appositi trasportini, come ad esempio i gatti che, per quanto familiarizzati, viaggiano all'interno di gabbiette apposite.

Art 23 comma 6

Esercizi di vendita

Quanto prescrive il Regolamento, di garantire, negli esercizi di vendita e altri, comunque condizioni che permettano di comunicare con l'esterno non contrasta e anzi conferma l'art 46 che prescrive la possibilità di sottrarsi alla vista. L'insieme del contenuto dei due articoli indica che le gabbie per gli animali debbano permettere i due momenti, la comunicazione con l'esterno e il sottrarsi alla vista, condizione necessaria per riposare.

Una tale tipologia permette all'animale di scegliere quale sia la zona da frequentare per più tempo, e quindi decidere nel modo migliore per il suo benessere.

Art 23 comma 10.

È bene sostituire “animali appartenenti a specie competitori” con “affiancare animali appartenenti a specie prede vicino a specie predatrici”

Art 23 comma 11

La luce blu può essere utile durante le ore notturne.

Art 44 comma 1

Il consiglio a non detenere alcune specie animali (conigli, piccoli roditori, furetti, cani della prateria, citelli) è una indicazione di indirizzo che però non impone divieti. Il consiglio non deve essere messo in relazione rispetto alla domesticazione di una specie poiché fa riferimento alle difficoltà note nel mantenimento di tali animali.

L'indicazione di escludere alcune specie non nasce da una volontà di pregiudizio o di esclusione, bensì dalla constatazione che alcune specie, acquisite per la loro simpatia e che suscitano tenerezza o empatia, dimostrano nel prosieguo del tempo dei comportamenti che non sempre sono graditi e accettati dalle famiglie; cosicché spesso sono abbandonati o costretti a vivere perennemente in gabbia.

Lo sconsigliare è una indicazione mirata ad accrescere la consapevolezza delle problematiche che si devono eventualmente affrontare nel gestire alcune specie di animali, per aumentare la convinzione di chi decide di acquistarli e quindi per favorire un migliore e più duraturo rapporto tra gli animali e le persone che li portano presso di sé.

Art 45 comma 1 lettera a

Coniglio animale d'affezione

Il riferimento al coniglio d'affezione indica l'animale introdotto in un ambiente familiare per affezione; nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del Consiglio d'Europa di Strasburgo del 13 novembre 1987, ratificata con la Legge 4 novembre 2010, n. 201, si definisce *come animale da compagnia ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o compagnia...(omissis)*.

La “qualifica” di affezione indica pertanto la condizione in cui vive l'animale e non dipende dalla domesticazione o meno. Anche un coniglio di allevamento zootecnico, introdotto in una abitazione, diviene di affezione.

Art.45 Lettera b

Misure delle gabbie

Le misure delle gabbie per i furetti si devono valutare anche in riferimento a quanto affermano le Linee guida CITES per il benessere del furetto : “Il furetto non è un animale da gabbia”.

Pertanto dimensioni più favorevoli (6 m2) rispetto a quanto indica nel suo documento sono mirate, giustamente, a consentire un ambiente migliore.

Un ambiente migliore è utile all’animale anche se lo stesso può uscire dalla gabbia.

Lettera c

Per quanto si riferisce alla possibilità di uscire dalla gabbia per furetti cani della prateria e citelli il motivo è quello del rapporto dell’animale con gli esseri umani.

Pare incontestabile che l’acquisizione di animali, anche di tali specie, sia indotta dal desiderio di stabilire una relazione da parte dell’umano e per tale motivo non si comprenderebbe come ciò potrebbe accadere con un animale confinato continuamente in gabbia. Del resto sono sempre più diffuse le osservazioni che dimostrano come tutte le specie, anche quelle ritenute meno sociali, stabiliscano rapporti di familiarità con gli umani in seguito alla frequentazione. La possibilità di uscire dalle gabbie va nel senso di favorire una socializzazione dell’animale con le persone.

Si ricorda che il comportamento umano deve essere basato sulla conoscenza dell’altro animale e che deve essere mirato a impedire in ogni modo la fuga dell’animale che configurerebbe abbandono e come tale sarebbe sanzionabile.

Per quanto riguarda i citelli e i cani della prateria è sconcertante l’affermazione del DR. Costa sul fatto che eventuali proprietari potrebbero non avere dimestichezza con gli animali ed eventualmente non riuscire ad opporsi ai tentativi di fuga. Sconcertante perché non sembra sostenibile che persone non sufficientemente informate sulle abitudini e i comportamenti degli animali possano avere l’occasione di acquistarli.

Art 45 Lettera d

Diversità di specie di scoiattoli

È certamente vero che esistono scoiattoli diversi come mole corporea, però è altrettanto vero che l’assoluta maggioranza degli esemplari oggetto di commercializzazione si situa in un range di misure corporee conosciute e considerate dal Regolamento. Volendolo si potrebbe aggiungere una specifica per cui scoiattoli di dimensioni superiori devono avere gabbie adeguate alla loro mole, ad esempio utilizzando la formula della moltiplicazione della lunghezza per un numero prestabilito.

Relativamente allo stesso articolo e lettera, il Dr. Costa contesta che le gabbie degli scoiattoli possano esser collocate all’esterno, richiamandosi a necessità fisiologiche e di acclimatazione mentre in precedenza aveva affermato che gli animali potrebbero rimanere costantemente in luoghi aperti come balconi, terrazzi o simili (commento all’art. 8 comma 4). Si ricorda che la scrittura dell’articolo permette che la gabbia permanga all’esterno solo per un periodo di tempo limitato, proprio per l’art. 8 comma 4 che prescrive una permanenza temporanea in ambienti esterni. Il combinato disposto dei due articoli (art 45 lettera d e art. 8 comma 4) delinea la possibilità di mantenere le gabbie all’esterno solo per un tempo limitato e quindi non si pone il problema sollevato dal Dr. Costa.

Art 46 comma 1, lettera i

Misure gabbie manguste e viverridi

Le misure indicate fanno evidentemente riferimento a quelle specie che più comunemente sono oggetto di commercializzazione; un viverride, come quello indicato dal dr. Costa, che raggiunge i 14 chilogrammi e che necessiterebbe di 40 m² risulta difficilmente compatibile con un confinamento all'interno di una gabbia, sempre in considerazione del punto fondamentale e basilare che l'acquisizione di un animale in un nucleo familiare deve avvenire per il beneficio di tutti i coinvolti, sia le persone, sia gli animali

Art. 46 comma 1

Specie sociali sono definite quelle che tendenzialmente vivono in gruppo però la socializzazione è propria di ogni specie animale in quanto la comunicazione inter ed extra specifica fa parte della vita naturale di ogni animale. La definizione di specie di avifauna sociale vuole indicare quelle specie che vivono una vita sociale in maniera preponderante. Del resto lo stesso Dr. Costa afferma che momenti di vita sociale si possono evidenziare in molte specie con ciò confermando che invece altre specie sono dedite a una vita di gruppo.

Art 47 misure delle gabbie

Le misure sono state commisurate sulla base della poca legislazione presente al momento in Italia, tuttavia rispondono alla necessità di indicare misure minime che ciascun possessore di animali può ampliare a piacimento.

Le osservazioni del Dr. Costa portano ad alcune considerazioni.

Struzzo emu casuario nandù.

Le osservazioni sui ratidi sono riferite all'allevamento zootecnico, situazione nettamente diversa dal mantenimento ad uso non zootecnico.

Fenicotteri

La specificazione sulla densità non incide sulla definizione della superficie così come è nel Regolamento poiché lo spazio che viene indicato può essere agevolmente utilizzato dai fenicotteri facendo gruppo come avviene in libertà, ma la dimensione indicata nel Regolamento permette al gruppo di effettuare dei movimenti nell'ambiente in misura maggiore che nel caso di spazi più ristretti.

Anatre 4 m², Oche 15 m²

È noto e universalmente accettato che le situazioni ambientali siano alla base dei comportamenti aggressivi e che le dinamiche di individuazione della supremazia di un individuo animale su di un altro sono stimulate quanto più lo spazio è ristretto, oltretutto uno spazio limitato non permette vie di fuga per sottrarsi ad eventuali attacchi.

Piuttosto si deve segnalare che è indispensabile prevedere la presenza di arricchimenti all'interno delle gabbie.

Passeriformi

Il Dr. Costa afferma che esistono circa 5.300 specie appartenenti ai passeriformi però contesta le dimensioni indicate nel Regolamento solo relativamente a due specie (Ploceidae e Aplonis metallica) pertanto nel complesso si deve dedurre che le misure previste soddisfano in larga misura le esigenze dei passeriformi. Come formula di garanzia si potrebbe introdurre una specificazione per cui specie di passeriformi di dimensioni particolarmente sviluppate abbisognino di gabbie le cui dimensioni siano calcolate moltiplicando per un numero stabilito la loro lunghezza.

Per il benessere degli animali è opportuno che nelle gabbie siano previsti degli arricchimenti adatti alla specie.

Psittacidi

Il documento del dr. Costa non contesta di fatto le dimensioni in quanto sottolinea l'importanza dei cosiddetti arricchimenti, punto sul quale si concorda. Però le misure indicate non sono oggetto di critica, per cui non vi è motivo di cambiarle.

Art 52 tartarughe

La lettura del DR. Costa non è condivisibile, evidentemente il significato dell'articolo è che il terracquario non può essere inferiore di 60 centimetri, fermo restando che la dimensione del contenitore va commisurata sulla base delle dimensioni dell'animale.

Art 54 rettili

Il mantenimento dei rettili nelle abitazioni non si può certo definire come una situazione adeguata alle loro abitudini vitali. I serpenti, ad esempio, sono destinati a vivere perennemente in una teca senza possibilità di comunicare e di esplorare l'ambiente, comportamento etologico innato. Anche se effettivamente hanno un tipo di vita naturale caratterizzato da momenti intervallati di attività e di riposo, in una teca sono obbligati all'inattività con relativa insorgenza di noia per mancanza di stimoli. Lo stress dei serpenti nei terrari è noto e una delle sue manifestazioni più visibili, e meno considerate, è la muta con la perdita a pezzi della vecchia epidermide.

Tra le problematiche spesso non sufficientemente considerate vi è poi la tipologia dell'alimentazione che si basa essenzialmente, fatte qualche eccezione, su animali vivi che spesso scoraggiano nel corso del tempo i proprietari a proseguire nella pratica.

Lo sconsigliare l'acquisto dei rettili non significa imporre un divieto ma solo portare gli eventuali compratori a valutare nell'insieme le problematiche della detenzione di tali animali affinché siano consci e preparati a soddisfare i bisogni essenziali della specie.

Si deve inoltre valutare che l'acquisto di questi animali non nasce da una volontà desiderio di comunicazione con l'altro vivente ma da desideri di tipo diverso come l'esibizione di animali non comuni.

Curriculum

Enrico Moriconi nato a Torino il 11.02.1949

Titoli di studio

- 1968 Diploma di maturità classica, V. Alfieri, Torino,
luglio 1972. Laurea in Medicina Veterinaria con lode, Univ. degli Studi di Torino
22.6.1977 Fac. di Med. Veterinaria di Torino - Diploma di specializzazione in “Ispezione degli alimenti di origine animale”,
1996 Fac. di Med. Veterinaria di Torino - Diploma di specializzazione in “Sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni animali”
1989 Fac. di Med. Veterinaria di Parma - Diploma di corso annuale di perfezionamento in “Inquinamento, produzioni animali e salute umana”
1990. Fac. di Med. Veterinaria di Parma - Diploma di corso annuale di perfezionamento in “Tecnologie e biotecnologie avanzate in Medicina veterinaria”

Attività Lavorativa

- Dal gennaio 1974 al febbraio 1976 Veterinario interinale nel Consorzio di Luserna S.G., Lusernetta, Rorà, Angrogna
1973 al 1986 Medico veterinario libero professionista con attività sugli animali d'affezione.
Dal 06.10.1986 Veterinario Ufficiale Asl Regione Piemonte
Dal 01.05.2000 al 30.04.2010 Consigliere regionale
Dal 1986 Attività clinica e chirurgica su animali d'affezione a titolo di volontariato in collaborazione con associazione locali e nazionali del protezionismo animale.

Altri incarichi

- 1997 al 2000 Membro Segreteria regionale Legambiente
1997-2000 Componente del gruppo “Vita Animale” del Ds sede nazionale Roma
dal 1996 Presidente A.S.Ve.P. –Associazione Culturale Veterinaria di Salute Pubblica.
Dal 2004 Fondatore e Presidente A.V.D.A. Associazione Veterinari per i Diritti Animali
10 03 09 – Componente del Comitato scientifico per la formulazione di politiche e iniziative rivolte al benessere animale” del Comune di Genova (Ord. Sind. 58 del 10 03,09)
Dal 2004 al 2013 Componente della Commissione per la protezione degli animali d'allevamento e da macello, legge 14.10.85 n.623, art 4. (supplente)
dal 2007 Componente Direttivo Nazionale Medicina Democratica
dal 02.08.2017 Nominato Garante per i Diritti Animali nella Regione Piemonte.

Pubblicazioni scientifiche

- C. Girardi, E. Moriconi “La profilassi dell’anemia ferropriva dei suinetti. Sperimentazione clinica di un nuovo prodotto a base di ferro destrano”, Annali della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, vol XXI - 1974
Farina, G. Marmo, E. Moriconi, L. Surico, L. Vittone, “Importanza sociale della diagnosi tubercolinica della specie bovina”, Archivio Veterinario Italiano, vol 239. N. 4 1988
E.Moriconi, M. Gnaccarini, F. Monti “Inquinamento dei foraggi da piombo in rapporto al traffico automobilistico ed eventuali ripercussioni sul latte prodotto dalle bovine” Atti della Società Italiana delle Scienze Veterinarie, vol. XLIII, Pisa, 5,6,7, ottobre 1989
G. Marmo, E. Moriconi, L. Surico “Valutazione dei danni economici negli allevamenti bovini infetti da tbc” Il Progresso Veterinario, n. 5, 15 marzo 1990.
M. Gnaccarini, E. Moriconi, M.S. Gennero, G. Capogreco, F. Monti “Accertamento di sieropositività in cani presenti in allevamenti bovini/ovini infetti da brucellosi”, Atti della Società Italiana delle Scienze Veterinarie, vol. XLV, Altavilla Milicia, 25,26,27 e 28 settembre 1991.
E. Moriconi, M. Gnaccarini, G. Martano “L’importanza dell’esame clinico nella profilassi della tubercolosi bovina. La tosse come indicatore di sospetto” Atti della Società Italiana di Buiatria, vol. XXII Jesolo, 18-20/05/90.

- E. Moriconi, M. Gnaccarini "Indagine epidemiologica su alcune virosi respiratorie bovine", Atti della Società Italiana di Buiatria, Vol. XXIII, 1991
- Gruppo di studio della Regione Piemonte "Eradicazione della tubercolosi bovina: aspetti attuali di una battaglia non ancora conclusa" 4.10.1991
- E. Moriconi, M. Gnaccarini "Il risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi ed eventuali ripercussioni sul patrimonio zootecnico", Atti della Società Italiana di Buiatria, vol. XXIV, s. Benedetto del Tronto, 22-24 maggio 1992
- F. Monti, E. Moriconi, M. Gnaccarini, G. Martano "L'esame clinico nella profilassi della tubercolosi. problemi emergenti", Il Nuovo Progresso Veterinario, n. 8, 1992
- E. Moriconi, M. Gnaccarini, L. Rolando "Indirizzi attuali e valutazione costo/benefici della profilassi diretta ed indiretta del morbo di Aujeszky nel suino", Atti della Società Italiana delle scienze veterinarie, Vol., XVI, Venezia, 30 settembre, 1,2,3, ottobre, 1992
- M. Gnaccarini, E. Moriconi "Due focolai di brucellosi bovina: considerazioni sull'educazione sanitaria", Atti della Soc. It. di Buiatria, Vol. XXV, Bormio, 4-6 giugno 1993
- E. Moriconi, G. Capogreco, M. Gnaccarini "Epidemiologia veterinaria : gli indicatori in una stalla a rischio" Atti della Società Italiana di Buiatria, Vol. XXV, Bormio, 4-6 giugno 1993
- M. Gnaccarini, E. Moriconi, M.C. Osella, F. Monti "Valutazione applicativa della normativa europea sulla protezione dei vitelli in allevamento", Atti del XVIII congresso mondiale di Buiatria, Bologna 29.08/02 settembre 1994.
- G. Marmo, E. Moriconi, M. Gnaccarini "Prova tubercolinica comparativa" Medicina Veterinaria Preventiva, n. 7 novembre 1994
- E. Moriconi, G. Marmo "Ricette veterinarie e computer", Medicina Veterinaria Preventiva, n.10, agosto 1995.
- E. Moriconi, P. Berardo, V. Fedele "Attualità del modello 12 R.P.V. quale strumento di farmacovigilanza e di indagine epidemiologica" Il Progresso veterinario n. 22, 15 dicembre 1997
- E. Moriconi, G. Marmo Focolai celati di tubercolosi bovina, Medicina Veterinaria Preventiva, n.10, 08.95.
- M. Gnaccarini, V. Fedele, E. Moriconi "La tutela del benessere nei bovini. Aspetti di ordine pratico-applicativo riferiti al microclima" Summa, n.32, 1998.
- F. Tolari, A. Peano, E. Moriconi Piccioni in città: rischi sanitari per l'uomo - Medicina Veterinaria Preventiva N. 32 Anno 2010

Libri pubblicati

- 1996 Enrico Moriconi "Sanato: un allevamento a rischio" ed. Legambiente, Asvep, Lav.
- 1997 Enrico Moriconi "Nutrirsi tutti inquinando meno" ed. Centro Documentazione di Pistoia.
- 1998 Enrico Moriconi "Allevamento pazzo: due anni di emergenza BSE" ed. Legambiente.
- 1999 Enrico Moriconi "Medicina Veterinaria e bioetica", nei Quaderni di Bioetica, ed. Macro.
- 2000 Enrico Moriconi "La città degli uomini e degli altri animali. Strategie di convivenza" Ed. Cosmopolis.
- 2000 AA.VV "Dalla Colomba alla Corrida" Enrico Moriconi "Il Medico veterinario e la misurazione del benessere" Collana del Bruco
- 2002 Enrico Moriconi "Le fabbriche degli animali" ed. Cosmopolis
2004. Enrico Moriconi "DNA and SPA: non più uomini non più animali". Ed. Cosmopolis
- 2005 Enrico Moriconi "Mangio dunque sono" in " Il cibo tra eccesso e penuria" a cura di Raffaele Florio ed. Claudiana
- 2008 M. Santoloci e C. Campanaro "Tutela Giuridica degli Animali" ed. Diritto e Ambiente. Tre edizioni. Contributo E. Moriconi: "La valutazione del dolore e della sofferenza degli animali"
- 2009 Enrico Moriconi "Cuori con la coda. Storie di veterinari e animali" ed. Cosmopolis.
- 2011 E. Moriconi, G. Moretti, P. Castelli "Vite a 6 zampe. Convivere felicemente con i nostri cani e gatti". Ed. Cosmopolis
- 2012 Trattato di Biodiritto diretto da Stefano Rodotà e Paola Zatti, "La questione animale" a cura di Silvana Castignone e Luigi Lombardi Vallauri Ed. Giuffrè - Contributo: E. Moriconi "Allevamenti"
- 2012 Vengo via con te - Fotolibro - Ed. Altea - E. Moriconi, D. Buffoli "La nostra esperienza a Green Hill".
- 2013 Il pianeta nel piatto, testo collettaneo. Contributo "Allevamenti diversi" Edizioni della Decrescita.
- 2014 Prefazione al libro "Il primo ricettario vegan per cani" di M. Rivera Ed. Terra Nuova
- 2015 Introduzione al libro "Un gatto nel cuore di Torino" di J. Bossuto Ed. Il Punto

Riviste

P. Cazzola, E. Moriconi, M. Gnaccarini - Allevamento del sanato e trattamenti farmacologici fraudolenti - Medicina Democratica n. 106/107 05/08 1996 pag 55

E. Moriconi - Biotecnologie, i motivi del dubbio - Medicina Democratica n.132-133 09/12 2000 pag 51-59

E. Moriconi - Encefalopatia spongiforme bovina, "Malattia della mucca pazza" - Medicina Democratica n.132-133 09/12 2000 pag 65-73

E. Moriconi - Problemi sanitari e allevamenti intensivi. Medicina Democratica n. 134-135, 01/02 2001, pag 28-32

E. Moriconi - Influenza aviare. Analisi sociale della sindrome Medicina Democratica n. 159-1 61 gennaio/ giugno 05, pag 58-65

E. Moriconi - Un'analisi politica della vicenda Tav in Val Susa Medicina Democratica n. 165/167 , 01/06 2006 pag 124-130

E. Moriconi - Bioetica biocentrica, Aperture , n. 22, 2007, pag 58.67

E. Moriconi – P. Cazzola "Le conseguenze sulla fauna dei lavori per la Tav. Analisi generale" Medicina Democratica n. 200 novembre-dicembre 2011.

E. Moriconi, G. Serra, G. Cassina, P.L.Cazzola "Allevamenti intensivi:conseguenze ambientali, sociali, sanitarie..." Medicina Democratica , n.201-206, gen/dic. 2012, 206-212

E. Moriconi, G. Serra, G. Cassina, P.L. Cazzola "La contaminazione della filiera alimentare" Medicina Democratica , n.201-206, gen/dic. 2012, 213-223

Video documentario 1999 Soggetto del video documentario "La fabbrica degli animali". regia A. Marena. Progetto finanziato Assessorato Ambiente Regione Piemonte. Presentato a Cinemambiente Torino, 1999

201 Relazioni, Convegni, Conferenze, Corsi di Formazione

Attività Consulente Tecnico Ufficiale (a titolo di volontariato senza retribuzione)

- 25 10 06 Consulente Tecnico Parte Civile Trib. di Torino Proc. Pen. 6255/05 RGNR Sentenza: condanna Primo Grado a carico di Palermo Rosario (Maltrattamento animali).
- 03 09 09 Tribunale di Catania - G.I.P. Pubblico Ministero dott.ssa Carla Santocono - Perizia di Consulenza Tecnica - Procedimento penale n. 9936\09 R.G.N.R.
- 07 2009: Montecatini - Perito di Parte Civile Procedimento nei confronti del "Circo Victor". Rinvio a giudizio del proprietario Sig. Calvaruso
- Marzo 2009: Perito di Parte Civile nel Procedimento Penale Tribunale di Ravenna 02\09 R.G. G.I.P. nei confronti di Guberti Giorgio Giacomo
- 11 09 09 Perizia di Parte Civile Procedimento di Incidente Probatorio n. 8472\08 R.G. – 02\09 R.G. G.I.P. nei confronti di Guberti Giorgio Giacomo.
- 11 2010: Consulente Tecnico Parte Civile Tribunale di Verona, procedimento 10/00812 R.G.N.R.
- 29 12 10 Parere "Considerazioni relative allo stato di stabulazione di cavalli presso la struttura del Sig. Grisanti. Proc. Penale n. 812/10 RGNR P.M. Dott. Labia". Avv. Emanuela Pasetto.
- 15 febbraio 2011: CTU Procura di Modena Procedimento Penale n.601/11 RGNR, a carico di Coronati Giovanni. Esito: Patteggiamento dell'indagato.
- 29.11.2013 Tribunale di Pistoia Consulente Tecnico Procedimento penale n. 2578/09 RGNR a carico di Calvaruso Vittorio (Circo Victor) Esito: 03.04.15 Condanna in Primo Grado.
- 17 01 12 Consulente Tecnico Parte Civile - Tribunale di Cuneo Proc. Penale n. 296/10 Giudice Meinardi, accusati Giordano Fratelli.
- 12 12 12 CTU per Tribunale di Padova – Procuratore Dr. Benedetto Roberti - Relazione sul Circo Medrano. R.G.N.R. 12113595. Proprietario Sig. Casartelli. 8 luglio 2016 condanna a 8 mesi con la condizionale.
- 17.12.12 CTU Tribunale di Brescia Procedimento Penale n. 148387/2012, proc Ambrogio Cassiani a carico di Green Hill. Esito: condanna in primo grado di giudizio, 23 01 2015. Confermata in Appello.
- 10.05.13 Procedimento penale n 13/007295 R.G.N.R. P.M. Dott.ssa Bianca RINALDI Giudice Monocratico Dott.ssa Cognetti. UPG per il Corpo Forestale dello Stato di Verona. Az Agr. Scapini Nicola, sita in via San Pellegrino 5 e dell'Az. Agr. "Ponte Rosso" sita in via Ponte Rosso n 2. Sede legale Isola della Scala (Vr).
- 16 05 2013 Consulente tecnico di Parte Civile . Proc. Penale n. 7373/09 RGNR Tribunale di Tivoli, avverso Calvaruso Michele, Circo Victor (condanna in primo grado 2.10.14)
- 01 10 13 Ausiliario PG per Corpo Forestale dello Stato per azienda Leonello Spada, v. Figari 1, Marano di Valpolicella (Verona).
- 21 10 13 Ausiliario PG per Corpo Forestale dello Stato per allevamento di uccelli da richiamo del sig. Lugoboni Livio Augusto, località Quinzano, via Tosi, Verona. Esito: disposto sequestro e spostamento animali nel dicembre 2013, rinvio a giudizio.
- 03 12 13 Ausiliario di PG Fascicolo penale 13/11633 RGNR Pm Maria Beatrice Zanotti Tribunale di Verona (allevamento suinicolo).
- 16 04 14 Consulente Parte Civile procedimento penale 08/01180 RG NR Tribunale di Verona.

- 28 05 14 Ausiliario di PG procedimento a carico Cascinale San Francesco Verona (canile). Proc. pen. n. 9667/13 RGNR Procura Verona – PM Valeria Ardito
- 03 09 14 CTU del Pm Roberta Guido. Trib Tempio Pausania – Proc. Penale 2525/14 R.G.N.R (Circo Martin)
- 12 02 2015 Ausiliario di PG con Forestale dello Stato Comando di Lanzo su Allevamento Reineri Località Bettole, Balangero.
- 05.03.2015 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti. Procedimento n. 3735/2012 R.G. n.r. Consulente Tecnico per Parte Civile. Circo Victor. Esito: condanna in primo grado).
- 19 03 2015 Tribunale di Catania Procedimento Penale 4913/10 R.G.N.R. C. Tecnico per Parte Civile.
- 25.11.2015 Relazione come Ausiliario PG , nominato dal CFS di Verona, allevamento “Amico Cane” Isola della Scala V. Doltra 63. Rinvio a giudizio.
- 04.12.2015 Ausiliario PG, nomina CFS Verona. Perizia con parere - Proc. Pen. n. 12882/15 RGNR – PM Dott.ssa Valeria Ardito.
- 26 10 2016 Procedimento Penale n. 103060 Tribunale di Asti a Carico di Caroli Desirèe, Circo Karoli per Zebre nella neve ad Alba 10/15.0.2012. Consulente Tecnico per la Parte Civile. Esito: Condanna in Primo Grado.
- 20 03 2017 Ausiliario PG su nomina della Polizia Locale di Genova. Ispezione Circo Martin Togni con relazione. Rinvio a giudizio RGPR 4537/17/21 Pm Dott. Sabrina Monteverde.

71 Pareri, Consulenze peritali libero professionali (a titolo di volontariato senza retribuzione)

95 Comunicazione, divulgazione (audio, video, stampa)

Enrico Moriconi